

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-770 del 18/02/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi art. 208 - Società DARIO PASQUALINI ROTTAMI di Mattia Pasqualini & C. snc, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara. Rinnovo autorizzazione unica per attività di demolizione veicoli fuori uso.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-782 del 18/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

sinadoc 25268/2019

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Società **DARIO PASQUALINI ROTTAMI di Mattia Pasqualini & C. snc**, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara. Rinnovo autorizzazione unica per attività di demolizione veicoli fuori uso.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 27/08/2019, assunta al PG/2019/132262, presentata dalla Società DARIO PASQUALINI ROTTAMI di Mattia Pasqualini & C. snc, nella persona del Legale Rappresentante Mattia Pasqualini, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, via Arginone n. 373/B, CF 01577260381, per il rinnovo con modifica dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Dato atto che nell'istanza presentata la ditta chiede di poter utilizzare un cassone a tenuta stagna dotato di coperchio e posto su pavimentazione in calcestruzzo in prossimità della pressa, di capacità pari a 30 mc, dedicato allo stoccaggio delle auto bonificate e già sottoposte alle operazioni di pressatura, e di poterlo utilizzare unitamente all'area posta sotto tettoia per lo stoccaggio della stessa tipologia di materiale;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- n. 15171 del 22/02/2010 di autorizzazione ad attività di deposito preliminare, messa in riserva e trattamento di rifiuti da demolizione veicoli in comune di Ferrara;

- n. 63483 del 27/07/2012 di modifica dell'atto sopra richiamato per inserimento di un codice CER tra quelli autorizzati;
- n. 549 del 4/02/2015 di modifica dell'autorizzazione per ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento e reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Richiamato l'atto Arpae DET-AMB-2017-5765 del 27/10/2017, di modifica non sostanziale degli atti di cui sopra;

Richiamata la nota PG/2019/133382 del 29/08/2019 di avvio del procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione del quale era previsto un termine di 150 giorni, salvo eventuali sospensioni;

Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 3/10/2019, inviato alla ditta e agli Enti con PG/2019/152471 del 4/10/2019, con il quale si è approvato il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la modifica richiesta, previa trasmissione di una planimetria aggiornata con indicazione delle zone di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività;

Vista la documentazione richiesta nella seduta della Conferenza dei Servizi del 3/10/2019, trasmessa dalla società, con nota assunta al PG/2019/168014 del 30/10/2019;

Preso atto che:

- i rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività di autodemolizione (EER 16 01 xx) vengono gestiti assieme a quelli conferiti da terzi e pertanto dovrà essere rispettato il quantitativo annuale complessivo di rifiuti autorizzato, pari a 10.000 tonnellate, annotando sul registro di carico e scarico la diversa provenienza; i rifiuti prodotti dall'attività di autodemolizione, che non vengono gestiti assieme a quelli conferiti da terzi, dovranno rispettare le condizioni del deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, co. 1 lett. bb) del Dlgs 152/2006 e smi, nelle aree adibite a tale scopo ed indicate nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce allegato "A";

- i veicoli fuori uso bonificati (EER 16 01 06) provenienti dall'attività di autodemolizione sono autorizzati nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs 209/2003, che prevedono per i medesimi una specifica gestione; pertanto i veicoli bonificati di cui al EER 160106 conferiti da terzi potranno essere stoccati nelle aree dedicate all'attività di autodemolizione, indicate nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce allegato "A", e con le modalità previste dal Dlgs 209/2003 sopraccitato, rispettando il quantitativo annuale complessivo pari a 10.000 tonnellate relativo ai rifiuti non pericolosi conferiti da terzi e sottoposti alle operazioni di messa in riserva, trattamento e recupero autorizzati al paragrafo 2 del presente atto;
- la ditta risulta autorizzata, con gli atti sopra richiamati, alla produzione di materie prime seconde relative ai rottami ferrosi in base al Regolamento UE 333/2011, e alla produzione di carta e cartone conformemente al DM 5/02/98; l'autorizzazione non risulta però aggiornata rispetto alle normative sulla cessazione della qualifica dei rifiuti, di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e smi; pertanto i rottami metallici e i rifiuti di carta cartone devono essere espressamente autorizzati dal presente atto alle operazioni di recupero "R4" ed "R3", elencate in Allegato C, della parte IV del Dlgs 152/2006 e smi;
- i rifiuti di carta e cartone riportati nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1, suballegato 1 del DM 5/02/1998 e smi sono costituiti dai seguenti EER: 150101, 150105, 150106 e 200101;
- a seguito della modifica dell'art. 184 ter del Dlgs 152/2006 e smi, introdotta dall'art. 14-bis della legge 128 del 2.11.2019 (pubblicato in G.U. n. 257 del 2.11.2019), di conversione con modificazioni del d-l 101/2019, vengono stabiliti i criteri per la cessazione della qualifica dei rifiuti, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 98/2008/CE, e sulla base dei criteri, che includono:
 - a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

- c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;
- l'attività di recupero rispetta i requisiti della tipologia 1.1. allegato 1, sub-allegato 1 del DM 5.02.1998, pertanto le condizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter) del D.lgs 152/2006, dovranno essere documentate sulla base esclusivamente delle condizioni di cui alle lettere d) ed e) richiamate sopra;
 - la quantità giornaliera dei rifiuti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero R3 ed R4 deve essere complessivamente inferiore a 10 tonnellate, al fine dell'esclusione dalla procedura di screening, ai sensi della parte II del D.lgs 152/2006;
 - le lavorazioni di spelatura dei cavi elettrici avvengono manualmente con un attrezzo spelacavi nell'area indicata in planimetria, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A", con il numero 21; le altre operazioni di trattamento, di cui alla voce "R12" sono costituite esclusivamente dalla cernita manuale o tramite polipo, nell'area adibita allo scopo ed indicata in planimetria con il numero 6, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";
 - i rifiuti sottoposti alle operazioni R12 vengono allontanati come rifiuti con formulario (FIR); il quantitativo degli scarti provenienti da tale attività risulta poco significativo, in quanto l'attività è finalizzata a separare i rifiuti in frazioni omogenee, mantenendo nella maggior parte dei casi il codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) originario; gli scarti verranno pertanto classificati con il codice EER 191212;

Preso atto altresì che la ditta è in possesso di Attestazione di Rinnovo periodico di Conformità Antincendio con scadenza 6/04/2023 per le attività 12.1A e 34.1.B dell'allegato I del DPR 151/2011;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e smi, con la modifica richiesta;

Dato atto che ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni delle autorità competenti, e che, pertanto, il presente atto ricomprende l'autorizzazione allo scarico ai sensi della parte III del Dlgs 152/2006;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DET-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, trasmessa dalla Società e assunta al PG/2020/6194 del 15/01/2020, relativa alla marca da bollo, identificativo n. 01190246475501 del 26/08/2019, che verrà conservata unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la Società DARIO PASQUALINI ROTTAMI di Mattia Pasqualini & C. snc, con sede legale ed impianto in comune di Ferrara, via Arginone n. 373/B, CF 01577260381, nella persona del Legale rappresentante protempore:

1. All'esercizio della messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, alle attività di demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza e alle operazioni per la promozione del riciclaggio.

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 209/03, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 L'area interessata dalla attività di messa in riserva e trattamento mediante frantumazione di rifiuti speciali pericolosi, avente dimensioni pari a **mq 2.930** al netto delle aree verdi, deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;
- 1.2 L'intero perimetro dell'area stessa deve essere schermato da una idonea alberatura che deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della attività e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa;
- 1.3 Alle operazioni di trattamento (demolizione) verranno sottoposti i seguenti rifiuti:
160104 * veicoli fuori uso
- 1.4 Il **quantitativo annuale** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente, sottoposti alle operazioni di trattamento presso l'impianto non potrà superare le **1.000 tonnellate**;
- 1.5 Il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente, sottoposti alle operazioni di trattamento presso l'impianto non potrà superare le **4,8 tonnellate**;
- 1.6 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- 1.7 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;
- 1.8 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui al punto 5.1, allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
 - a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 1.9 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.10 La ditta nell'effettuare l'attività di demolizione dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui al punto 6.1, allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e precisamente:
- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal

veicolo fuori uso;

- c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.11 La ditta nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio dovrà rispettare le fasi le modalità e le prescrizioni di cui al punto 7.1, allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non siano separati nel processo di frantumazione;
- c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.12 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di **tre veicoli**, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.13. L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.14 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce

allegato "A";

- 1.15 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;
- 1.16 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai **5 metri di altezza**;
- 1.17 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- 1.18 I rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza, dovranno essere stoccati in modo separato ed in contenitori a norma di legge e all'interno delle aree e delle strutture individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.19 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;
- 1.20 Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 "*Criteria per lo stoccaggio*", ed in particolare:
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità.
 - sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.

2. ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA R13, TRATTAMENTO (CERNITA, SELEZIONE E RIDUZIONE VOLUMETRICA) R12, E RECUPERO R3-R4 DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CONFERITI DA TERZI

L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nelle aree individuate nella planimetria, unita a questo atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A", ed alle seguenti prescrizioni:

2.1 Potranno essere sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva R13 i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 160116 *serbatoi per gas liquido*

EER 200303 *residui di pulizia delle strade*

2.2 Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 e trattamento R12 i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

rifiuti plastici

EER 020104 *rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)*

EER 150102 *imballaggi in plastica*

EER 160119 *plastica*

EER 191204 *plastica e gomma*

EER 200139 *plastica*

rifiuti in legno

EER 150103 *imballaggi in legno*

EER 191207 *legno diverso da quello di cui alla voce 191206*

EER 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137

rottami in vetro

EER 150107 *imballaggi in vetro*

EER 160120 *vetro*

EER 170202 *vetro*

EER 191205 *vetro*

EER 200102 *vetro*

rifiuti in materiale tessile

EER 150109 *imballaggi in materia tessile*

EER 191208 *prodotti tessili*

EER 200110 *abbigliamento*

EER 200111 *prodotti tessili*

apparecchiature fuori uso

EER 160122 *componenti non specificati altrimenti*

EER 160214 *apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209* e 160213**

metalli (incluse le loro leghe)

EER 170401 *rame, bronzo, ottone*

EER 170403 *piombo*

EER 170404 *zinco*

EER 170406 *stagno*

EER 170411 *cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*

Rifiuti dell'industria siderurgica

EER 100210 *scaglie di laminazione*

Rifiuti prodotti da impianti di trattamento di rifiuti

EER 190118 *rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*

EER 191212 *altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*

Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati da attività produttive e di servizi) inclusi i

rifiuti da raccolte differenziate

EER 200136 *apparecchiature elettroniche ed elettriche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135*

EER 200307 *rifiuti ingombranti*

Altri rifiuti

EER 150203 *assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*

EER 160106 *veicoli fuori uso bonificati*

EER 191201 *carta e cartone*

2.3 Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13, trattamento R12 o recupero R3, per la produzione di materie prime secondarie mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento, in conformità a quanto disposto al punto 1.1.3, lett. b), allegato 1, suballegato1 del DM 5/02/1998 e smi, i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 150101 *imballaggi in carta e cartone*

EER 150105 *imballaggi in materiali compositi*

EER 150106 *imballaggi in materiali misti*

EER 200101 *carta e cartone*

2.4 Potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 trattamento R12 o recupero R4 i seguenti rifiuti non pericolosi conferiti da terzi:

EER 020110 *rifiuti metallici*

EER 120101 *limatura e trucioli di materiali ferrosi*

EER 120102 *polveri e particolato di materiali ferrosi*

EER 120103 *limatura e trucioli di materiali non ferrosi*

EER 120104 *polveri e particolato di materiali non ferrosi*

EER 150104 *imballaggi metallici*

EER 160117 *metalli ferrosi*

EER 160118 *metalli non ferrosi*

EER 170402 *alluminio*

EER 170405 *ferro e acciaio*

EER 170407 *metalli misti*

EER 190102 *materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti*

EER 191001 *rifiuti di ferro ed acciaio*

EER 191002 *rifiuti di metalli non ferrosi*

EER 191202 *metalli ferrosi*

EER 191203 *metalli non ferrosi*

EER 200140 *metallo*

2.5 **il quantitativo massimo dei rifiuti non pericolosi (istantaneo ed annuale)** sottoposti alle operazione di messa in riserva, trattamento o recupero di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 precedenti, non dovrà superare rispettivamente **910 tonnellate/istantanee e 10.000 tonnellate/anno;**

2.6 la **quantità giornaliera** di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero descritte ai punti 2.3 e 2.4 precedenti, non dovrà superare le **10 tonnellate;**

2.7 i rifiuti conferiti da terzi dovranno essere stoccati nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto, quale parte integrante sotto la voce allegato "A".

I rifiuti conferiti da terzi, di cui al EER 160106 *veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose*, potranno essere stoccati assieme ai veicoli bonificati provenienti dall'attività autorizzata al paragrafo 1, a condizione che venga annotata sul registro di carico e scarico la diversa provenienza degli stessi e che venga rispettato il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti, riportato al punto 2.5 precedente;

2.8 I seguenti rifiuti prodotti dall'attività di demolizione dei veicoli fuori uso, autorizzata al paragrafo 1 del presente atto, potranno essere stoccati assieme a quelli conferiti da terzi di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.4 precedenti, purché nel registro di carico e scarico venga annotata la diversa provenienza degli stessi e rispettato il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti, riportato al punto 2.5 precedente:

EER 160116 *serbatoi per gas liquido*

EER 160117 *metalli ferrosi*

EER 160118 *metalli non ferrosi*

EER 160119 *plastica*

EER 160120 *vetro*

EER 160122 *componenti non specificati altrimenti*

2.9 i rifiuti di carta e cartone di cui al punto 2.3 precedente, potranno essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3 per la produzione di materie prime secondarie mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati e compattamento, alle condizioni di seguito riportate:

- la presenza di impurezze (quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessile, legno), nonché altri materiali estranei, deve essere al massimo l'1% come somma totale; carta carbone, carte bituminate assenti; formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB+PCT < 25 ppm;
- le materie prime secondarie per l'industria cartaria devono essere rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643;
- la ditta deve dotarsi di procedure gestionali (documentate) relative al recupero di carta e cartone per la produzione di materie prime secondarie, che includono il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento (ove previsto);

- la ditta deve inoltre dotarsi di un piano di campionamento relativo ai materiali in uscita, finalizzato alla resa di una **dichiarazione di conformità** alle norme UNI;
- la **dichiarazione di conformità** dovrà essere trasmessa al detentore successivo ed una copia dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;

Qualora non venissero rispettate le condizioni di cui sopra i materiali in carta e cartone dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

2.10 I rottami metallici di cui al punto 2.4 precedente, sottoposti alle operazioni di recupero R4, potranno cessare la qualifica di rifiuto alle condizioni di seguito riportate:

- i **rottami di ferro, acciaio ed alluminio** cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/06 se rispettano i requisiti di cui al Regolamento UE333/11;
- la ditta deve essere in possesso del certificato, rilasciato da Ente accreditato, relativo al sistema di gestione qualità nel rispetto delle disposizioni dell'art. 6 del Reg. UE 333/2011, e rinnovato alla scadenza;
- la Società dovrà rendere, per ciascuna partita di rottami metallici, **una dichiarazione di conformità**, in base al modello previsto rispettivamente in allegato III al Reg. UE 333/2011;
- la **dichiarazione di conformità** dovrà essere trasmessa al detentore successivo della partita di rottami metallici ed una copia dovrà essere conservata per almeno **un anno** ed essere messa a disposizione degli organi di controllo;
- la **dichiarazione di conformità** potrà essere resa anche in formato elettronico;

Qualora non venissero rispettate le condizioni previste dai regolamenti UE richiamati sopra e i certificati in possesso alla ditta relativi al sistema di gestione previsto dai regolamenti stessi non venissero rinnovati, ovvero non venissero emessi nuovi certificati da Enti accreditati, i rottami metallici dovranno essere allontanati come rifiuti, accompagnati dal

formulario identificativo dei rifiuti (FIR);

2.11 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni messa in riserva (R13), trattamento (R12) e/o recupero (R3-R4) di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 precedenti, dovranno essere muniti di idonea cartellonistica con indicazione dei codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti (EER) e tipologie di operazioni;

3. LO SCARICO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DOMESTICHE NEL CANALE CONSORZIALE DENOMINATO SCOLO LADINO

L'autorizzazione è disciplinata dalla parte III del Dlgs 152/2006 e smi, dalle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006 e vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

3.1 Lo scarico autorizzato è indicato nella planimetria, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;

3.2 Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, odore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, idrocarburi totali, fenoli, aldeidi, tensioattivi totali, solventi organici aromatici e solventi organici azotati*;

3.3 Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 3.2 precedente, nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante, sotto la voce allegato "B";

3.4 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore.

Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

- 3.5 La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 3.6 Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
- 3.7 Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
- 3.8 E' fatto divieto di raggiungere i limiti di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;

4. Altre condizioni

- 4.1 L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 4.2 Le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 4.3 Devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 4.4 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;
- 4.5 E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 4.6 La Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- 4.7 Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e s.m.i dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la ditta ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

CONDIZIONI GENERALI

5. Da parte del titolare della ditta dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae SAC di Ferrara formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
6. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di Ferrara.

La presente autorizzazione avrà validità 10 anni a partire dal 28/02/2020 (scadenza dell'atto della Provincia di Ferrara n. 15171 del 22/02/2010), ossia **fino al 28/02/2030**.

Per l'esercizio dell'attività dovrà essere costituita apposita garanzia finanziaria a favore di ARPAE, da presentare entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a € **237.900,00 (duecenttasettemilanovecento/00)**, così calcolata: 2.930 mq. (superficie complessiva al netto delle aree verdi) X 30,00 euro + 1.000 tonn/a (potenzialità di trattamento autorizzata) X 10,00 euro + 10.000 tonn (quantità massima annuale di rifiuti non pericolosi autorizzati alle operazioni di recupero R12-R3-R4) X 12 euro + 20.000 euro (importo minimo delle garanzie finanziarie per i rifiuti non pericolosi autorizzati alle sole operazioni di messa in riserva), secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita

a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento CE n. 66/2010, o che siano certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, trattamento e recupero di rifiuti può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società in bollo e trasmesso al Comune di Ferrara, all' AUSL di Ferrara, al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara, ad ISPRA e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.